



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Udine, dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n° 5227/12 del R.A.C.C. in data 16.10.12, promossa

DA

- **avv. A**, personalmente in giudizio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Udine presso e nello studio dell'avv.

appellante

CONTRO

- **B**, elettivamente domiciliato in presso e nello studio dell'avv., rappresentato e difeso dall'avv. come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello,

appellato

avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 616/12 del Giudice di Pace di Udine dd. 17.08.12 e dep. il 21.08.12

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.;

visto l'art. 27 co. 1 lett. d) L. n. 183/11;

OSSERVATO CHE

L'avvocato A ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 616/12, depositata in data 21 agosto 2012 e, nell'atto di citazione in appello, ha pedissequamente ricopiato l'intero testo della motivazione della decisione impugnata.

L'appellante ha, poi, indicato quattro motivi di appello avverso la suddetta decisione.

Nel primo motivo l'appellante sostiene che la decisione appare invalida "nella parte in cui afferma la nullità ex articolo 635 e 636 c.p.c. posto che la liquidazione è stata effettuata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, anziché da quello di Gorizia". L'appellante sostiene, infatti, che "ai sensi dell'articolo 156 primo comma c.p.c. nessuna disposizione sancisce espressamente la nullità applicata, invece, dal giudicante di primo grado".

Quale secondo motivo l'appellante afferma che il ricorso per decreto ingiuntivo doveva reputarsi valido ai sensi dell'articolo 633 n. 2 c.p.c. e che la competenza del Tribunale di Udine discendeva dal fatto che il convenuto aveva residenza nel circondario di questo Tribunale. Quale terzo motivo di appello l'appellante sottolineava di aver "sempre contestato con ogni forma ed in ogni procedimento il documento predisposto con la firma della C, relativo alla somma mai in realtà incassata dal professionista", come emergeva dal fatto che non era mai stata emessa fattura o ricevuta. Aggiungeva che di questo documento il giudice non avrebbe dovuto tenere alcun conto, in quanto redatto e firmato dalla signora C, che non era più dipendente dello studio A.

Come quarto motivo di appello sosteneva che, essendo la sentenza di primo grado nulla ed invalida, non poteva non concedersi la sospensione della sua efficacia esecutiva o dell'esecuzione, se iniziata.

Si costituiva in giudizio l'appellato, eccependo, in primo luogo, la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi dell'articolo 164 c.p.c., non essendo stato rispettato il termine a comparire.

La difesa dell'appellato, in secondo luogo, eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c., in relazione al mancato rispetto delle nuove prescrizioni in termini di appello di cui all'articolo 342 c.p.c.

Secondo la parte appellata l'impugnazione non aveva ragionevole probabilità di essere accolta, essendo illogica, confusa ed autoreferenziale.

L'appellato aggiungeva che nell'atto di appello non erano indicate le parti del provvedimento che s'intendeva appellare, non rilevando a questo fine l'integrale trascrizione della sentenza e, tantomeno, erano indicate le modifiche che venivano richieste nella ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado.

La parte appellata prendeva, comunque, posizione anche in relazione al merito, sottolineando che l'avvocato A era iscritto all'Ordine degli Avvocati di Gorizia e, quindi, era a quell'Ordine professionale e non a quello di Udine che avrebbe dovuto richiedere il parere in relazione la propria parcella.

In alcun modo la residenza del convenuto poteva incidere sulla competenza del Consiglio dell'Ordine ad opinare la parcella.

Era, comunque, stato provato nel giudizio di primo grado che l'avv. A aveva ricevuto un acconto di €. 3.000,00 e la ricevuta era stata sottoscritta da colei che, all'epoca, era la segretaria dello studio.

All'udienza del 07.01.13 veniva disposto un rinvio ai sensi dell'art. 164 c.p.c..

Senza che venisse espletata alcuna attività istruttoria, le parti precisavano le rispettive conclusioni e procedevano alla discussione

orale all'udienza del 21.05.13 ed all'esito il giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.

L'articolo 342 primo comma c.p.c., come sostituito dall'articolo 54 del decreto-legge numero 83 del 2012, convertito nella legge numero 134/2012 dispone: "l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione d'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

La nuova disposizione, a parere di questo Tribunale, impone precisi oneri di forma dell'appello in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della Suprema Corte in punto di specificità dei motivi di appello.

Nella nuova disposizione, infatti, non vi è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello deve essere, a pena di inammissibilità, motivato.

Ciò significa, a giudizio di questo Tribunale, che esso deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre, infatti, indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre al riesame e, per tali parti, quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuto dal primo giudice.

Con la conseguenza che non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo, dovendo tenersi conto anche delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le

decisioni del primo giudice, ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinata.

In conclusione, a parere di questo giudice, l'appello, per superare il vaglio di ammissibilità, deve indicare espressamente le parti del provvedimento che si vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i capi della decisione, ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, "sottocapi") che la compongono quando assumono rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione; deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo); il rapporto di causa ed effetto fra la violazione di legge che è denunciata e l'esito della lite (profilo di causalità). L'opzione interpretativa sopra esposta è l'unica che, a parere di questo giudice, garantisce che nel giudizio di gravame sia assicurata la garanzia costituzionale di cui all'articolo 111 Costituzione, nei segmenti intimamente correlati del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso. È, infatti, assai più probabile che il giudice di appello riesca a pervenire in tempi ragionevoli alla definizione del processo quanto più i motivi si conformeranno in misura convincente allo schema dell'articolo 342 c.p.c.

Tanto meno discrezionale sarà la valutazione di cui all'articolo 348 bis c.p.c. e tanto più giusto sarà, nel concreto, il processo di appello. L'appello in esame per essere stato iscritto a ruolo il 16 ottobre 2012 soggiace alla disciplina di cui all'articolo 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.

Esso è costruito in maniera totalmente difforme rispetto alla

previsione contenuta nell'articolo 342 c.p.c. in quanto l'appellante, pur avendo (peraltro confusamente ed in modo difficilmente comprensibile tramite la mera lettura dell'atto introduttivo) indicato le singole parti della decisione di primo grado che non condivide, ha del tutto omesso di indicare le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza.

L'indicazione degli singole modifiche proposte era necessaria avuto riguardo alla esaustività e completezza della decisione impugnata. Alla analiticità e specificità delle singole statuizioni della sentenza impugnata conseguiva per l'appellante un dovere di conformazione alle previsioni della nuova disposizione rigoroso e puntuale.

In particolare l'assolvimento dei precetti contenuti dell'articolo 342 c.p.c. avrebbe dovuto estrinsecarsi nella chiara enunciazione di quali fossero gli errori commessi dal primo giudice nella valutazione dei fatti o nell'applicazione delle norme giuridiche, di quale fosse invece il ragionamento giuridico corretto che il giudicante avrebbe dovuto compiere e di quali diverse conseguenze ne dovessero derivare sul piano delle statuizioni contenute nella sentenza.

Al contrario, al di là della mera trascrizione della motivazione della sentenza, l'atto di appello contiene solo doglianze difficilmente comprensibili e non argomentate in maniera esaustiva e convincente e non indica per quali motivi e sulla base di quali principi di diritto il primo giudice avrebbe potuto e dovuto pervenire a conclusioni difformi da quelle indicate nella sentenza impugnata.

Attesa la novità della questione le spese sono compensate.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) dichiara inammissibile l'appello;

2) compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Udine, il 21.05.13

Il Giudice

- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -